



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ DEI SERVIZI TECNICI

Deliberazione G.C. n. 191 del 4/12/2019

Modificato con Deliberazione G. C. n. _____ del _____

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del servizio di reperibilità dei servizi tecnici del Comune di San Mauro Torinese.
2. Il servizio di reperibilità costituisce servizio essenziale ed è finalizzato, per i seguenti ambiti:
 - a) viabilità comunale – viabilità privata aperta al pubblico transito – spazi ed aree pubbliche: alla salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità stradale
 - b) fabbricati di proprietà comunale: alla salvaguardia della pubblica incolumità e tutela del patrimonio edilizio comunale
 - c) rete idrica ed idrografica di competenza del Comune: alla salvaguardia della pubblica incolumità e tutela delle reti
 - d) protezione civile: agli interventi richiesti dalle strutture e dagli organi di protezione civile
 - e) fabbricati, manufatti, aree di proprietà privata: agli accertamenti tecnici e predisposizione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità
 - f) situazioni di pericolo: agli interventi di tutela e salvaguardia per preservare l'incolumità delle persone e danni a cose.
3. Il servizio di reperibilità può essere attivato dal Sindaco, o suo delegato per interventi indispensabili che rivestono carattere di particolare rilevanza per l'amministrazione.

ART. 2 – SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI

1. Il servizio di reperibilità è svolto da tutto il personale con mansioni tecniche in servizio a tempo indeterminato e determinato nel settore Pianificazione e gestione del territorio e rientra nelle specifiche mansioni del personale tecnico.
2. ~~L'individuazione del personale coinvolto avviene di norma su base volontaria. In caso di assenza di volontari il dirigente procede alla individuazione mediante ordine di servizio espresso nell'ambito della definizione dei turni.~~
Il personale tecnico coinvolto è quello appartenente al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio.
3. I lavoratori possono richiedere di essere esentati dal turno di reperibilità, anche solo per limitati e predefiniti periodi di tempo, in presenza di specifiche e motivate esigenze di carattere personale. Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità i dipendenti che siano esonerati da norme di legge e contratto.
4. Il servizio può essere effettuato alle stesse condizioni anche dai dipendenti che prestando servizio presso altri settori che dichiarino la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze del servizio di appartenenza e previa autorizzazione del dirigente di riferimento ed assenso del dirigente responsabile del servizio di reperibilità. Tali dipendenti prestano il servizio di reperibilità al di fuori del proprio orario di lavoro.

ART. 3 – DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ

1. I dipendenti idonei al servizio di reperibilità non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali, dal presente regolamento, dai protocolli operativi e dalle disposizioni di servizio del dirigente di riferimento.

2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti, o nel tempo strettamente necessario tenuto conto della distanza con l'abitazione di dimora abituale.
3. Qualsiasi impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità deve essere immediatamente comunicato al Responsabile del servizio o al Dirigente di Settore che provvede alla sostituzione.
4. Per esigenze particolari, eccezionali e motivate il dipendente in turno di reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile dallo stesso individuato, previo consenso del Responsabile del servizio o del Dirigente di Settore.
5. Lo svolgimento del turno di reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie o di svolgere altre funzioni diverse da quelle del proprio ufficio (es. straordinario elettorale).
6. Il dipendente in turno di reperibilità che in caso di chiamata non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non risulti reperibile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

ART. 4 – RUOLO DEL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO

1. Il Dirigente di riferimento, per il tramite del Responsabile del servizio:
 - a) coordina e sovrintende il servizio di reperibilità
 - b) impartisce disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio
 - c) ~~programma con cadenza mensile ed assegna i turni di reperibilità e accorda le sostituzioni ove previste;~~
programma con cadenza bimestrale ed assegna i turni di reperibilità e accorda le sostituzioni ove previste;
 - d) invia ai soggetti deputati all'attivazione del servizio, il prospetto delle squadre in servizio ed i recapiti telefonici dei soggetti che le compongono;
 - e) predispone e trasmette mensilmente all'Ufficio Personale l'elenco dei servizi di reperibilità effettuati corredati di tutti gli elementi necessari per permettere il pagamento del relativo compenso ai dipendenti
 - f) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente regolamento e dalle norme vigenti.

ART. 5 – TURNAZIONI

1. ~~Il servizio di reperibilità è attivato tutti i giorni dell'anno, durante le ore non coperte dal servizio ordinario del personale dell'Ufficio tecnico comunale. L'orario di servizio ordinario viene riportato nel prospetto mensile dei turni reperibilità.~~
Il servizio di reperibilità è attivo dalle ore 13:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica nei giorni festivi e, compatibilmente con le risorse umane disponibili, è attivabile tutti i giorni dell'anno, durante le ore non coperte dal servizio ordinario del personale dell'Ufficio tecnico comunale. L'orario di servizio ordinario viene riportato nel prospetto mensile dei turni reperibilità.
2. Il servizio non viene svolto durante l'orario ordinario di servizio dell'Ufficio tecnico comunale, durante il quale gli interventi vengono gestiti direttamente dagli uffici competenti.

3. Il servizio di reperibilità è svolto con squadre composte da n. 2 unità di personale con la presenza di almeno:
 - n. 1 tecnico (categoria C e D)
 - n. 1 operatore tecnico (categoria B)
4. Ciascun lavoratore non potrà essere messo in reperibilità per più di 6- **3** volte in un mese.
5. In conseguenza della diversa articolazione degli orari di servizio, il cambio del turno avviene alle ore 8,00.
6. L'organizzazione del turno di reperibilità può essere modificata solo a seguito di specifica autorizzazione del Dirigente di riferimento il quale provvede direttamente alla sostituzione del dipendente che, già inserito nel servizio di reperibilità, per ragioni di malattia o di infortunio o di altro impedimento riconducibile a forza maggiore, debitamente comprovati, abbia dato tempestiva informazione di trovarsi nell'impossibilità di effettuare il servizio di reperibilità.
7. ~~La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta mensilmente con congruo anticipo e con criteri di rotazione, al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.~~
La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta bimestralmente con congruo anticipo e con criteri di rotazione, al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti

ART. 6 – MODALITÀ OPERATIVE

1. L'intervento in reperibilità viene attivato, oltre che dal dirigente, da:
 - Sindaco, Assessori e Segretario generale
 - Militari della locale Stazione dei Carabinieri
 - Centro Operativo Misto (C.O.M.) di protezione civile
 - Comando Polizia municipale
2. Ogni dipendente in reperibilità ha in dotazione un telefono cellulare di servizio e dovrà rendersi rintracciabile verificando, ad inizio del servizio di reperibilità, il corretto funzionamento dell'apparecchio telefonico in dotazione.
3. In caso di chiamata, il dipendente dovrà raggiungere tempestivamente e comunque non oltre 30 minuti o entro il tempo strettamente necessario tenuto conto della distanza della dimora abituale ed il luogo interessato dalla causa d'intervento.
4. Al fine di un migliore e tempestivo espletamento del servizio, è autorizzato ad usare il proprio mezzo di trasporto per recarsi presso il luogo dell'intervento, è altresì consentito di astenersi dalla timbratura del cartellino, con successiva e tempestiva regolarizzazione, qualora sia conveniente in termini di tempo ed operatività.
5. In caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, viene riconosciuto il rimborso chilometrico pari 1/5 del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e debitamente attestato dal dipendente. La liquidazione avviene con cadenza annuale.
6. L'attivazione dell'intervento è richiesta al tecnico il quale assume la responsabilità dell'organizzazione e del controllo sull'intervento:
 - valuta la situazione di pericolo in atto, individua gli interventi necessari per addvenire

alla messa in sicurezza e qualora possibile a rimuovere le cause di pericolo. Il tecnico attiva l'intervento dell'operatore tecnico reperibile fornendogli le necessarie disposizioni e qualora necessario, attiva l'intervento di ditte specializzate e dei gestori delle reti tecnologiche (SMAT, ENEL, **Ente Gestore Servizio Gas**, ecc.) e della Polizia municipale qualora necessario.

7. I dipendenti in reperibilità dispongono delle chiavi di tutti gli edifici comunali, debitamente custodite presso apposita bacheca / armadio, dei locali dell'Ufficio Tecnico comunale.
8. Ai dipendenti in reperibilità viene altresì fornito il calendario dei turni di reperibilità del comando di Polizia municipale.

ART. 7 – COMPENSI

1. Il servizio di reperibilità viene compensato secondo quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali (art. 24 del CCNL 21/5/2018) con la liquidazione della relativa indennità.
2. L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato (ordinario e straordinario). La liquidazione avviene su base mensile.
3. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate, comprensive del tempo impiegato per recarsi presso il luogo di chiamata e ritorno alla abitazione, vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi art. 38, comma 7 (straordinario) e dell'art. 38 bis (banca ore) del CCNL 14/9/2000 secondo la vigente disciplina contrattuale.
4. Per le stesse ore è esclusa la percezione dell'indennità di reperibilità.
5. Nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale (di norma la domenica) secondo il turno assegnato, trova invece applicazione la disciplina di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000 (compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo).
6. I dipendenti inquadrati in categoria dirigenziale o titolari di indennità di posizione organizzativa non percepiscono alcuna indennità a titolo di reperibilità.

ART. 8 – COLLABORAZIONE CON DITTE ESTERNE.

1. Qualora il personale dipendente addetto al servizio non sia in numero sufficiente da coprire l'intero arco temporale del servizio, il dirigente provvede mediante incarico ad apposita ditta esterna, anche mediante l'inserimento dell'obbligo di servizio nell'ambito di altri contratti di appalto (es. manutenzioni territorio ecc...)

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le norme del vigente CCNL nonché, relativamente alle modalità di svolgimento del servizio di reperibilità, ad appositi protocolli operativi.